

Struttura amministrativa competente:
Direzione Lavoro

	P	A	
Presidente	Luca	Zaia	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	
Assessori	Renato	Chisso	
	Roberto	Ciambetti	
	Luca	Coletto	
	Maurizio	Conte	
	Marialuisa	Coppola	
	Elena	Donazzan	
	Marino	Finozzi	
	Massimo	Giorgetti	
	Franco	Manzato	
	Remo	Semagiotto	
	Daniele	Stival	
	Segretario	Antonio	Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del

OGGETTO: D.P.R. 10/06/2000 n. 218. Parere di competenza regionale sulla concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o di Integrazione Salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con finalità di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, si incarica il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro ad esprimere con proprio atto il necessario parere in ordine alle richieste di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria presentate dalle aziende al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

il D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218 "*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – allegato 1, numeri 90 e 91.*" prevede alla lett. b) comma 3 dell'art. 2 "Esame congiunto della situazione aziendale", che le Regioni esprimano un parere in ordine al procedimento di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Tale parere deve essere rilasciato entro 20 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

L'attuale procedura posta in essere presso la Regione Veneto prevede che il parere venga espresso tramite una specifica Deliberazione di Giunta Regionale.

Il procedimento utilizzato comporta un allungamento dei tempi con conseguente eventualità di mancato rispetto dei termini previsti nel D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218.

Inoltre tale procedimento, che si può definire meramente tecnico in quanto caratterizzato da scarsissima discrezionalità, poiché il parere che si esprime è sempre in linea con quanto emerso in sede di esame congiunto della situazione aziendale, comporta un notevole incremento della quantità di atti esaminati dalla Giunta che, solo per l'anno 2009, si è espressa in ordine a tale materia in 64 occasioni.

Proprio in ragione della sostanziale natura tecnica di tali pareri, della necessità di ridurre i tempi di risposta in modo da riallinearli con la previsione normativa e di ridurre l'esame di atti sostanzialmente tecnici da parte dell'organo di Giunta, si propone di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavoro dell'adozione del parere di cui alla lett. b) comma 3 art. 2 del D.P.R. n. 218/2000.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 10.06.2000 n. 218;

DELIBERA

1. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavoro all'adozione dell'atto con il quale si esprime il parere di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 10.06.2000 n. 218.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia